

Circolare Servizio Appalti ANIE

Il Nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Nota di Commento delle principali novità

Il Nuovo Codice Appalti – I principi della Riforma e l’entrata in vigore

Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 77, del 31 marzo 2023, il **D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, il nuovo **Codice dei Contratti Pubblici**.

Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile, tuttavia – con l’obiettivo di garantire una transizione normativa fluida – tutte le disposizioni saranno **efficaci** a partire **dal 1° luglio 2023**.

Per tale ragione le **nuove disposizioni** si applicheranno a tutte le procedure ed i contratti per i quali i bando o avvisi, ovvero le lettere di invito (nel caso di procedure senza pubblicazione di bandi), saranno avviati **dopo la data del 1° luglio 2023**.

Conseguentemente tutte le procedure avviate in **data antecedente** resteranno disciplinate dalle disposizioni di cui al **vecchio Codice** dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Vi è poi un’ulteriore specificazione per i **contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC**, a tali procedure – in forza di quanto previsto all’art. 225, co. 8 – continueranno ad applicarsi le **disposizioni di cui al decreto Governance-Semplificazioni (D.L. 77/2021)**.

I principi della riforma

La riforma del settore degli appalti pubblici è uno degli obiettivi previsti dal PNRR ed è strettamente legata all’effettiva messa a terra degli investimenti previsti nel Piano di Ripresa e Resilienza nazionale.

La finalità perseguita dalla riforma è infatti quella di **semplificare e snellire le procedure di affidamento** così da assicurare una significativa riduzione dei cd. tempi di attraversamento garantendo al contempo – come richiesto anche dalla Federazione – **elevati standard di qualità tecnici e tecnologici nelle commesse**.

Con l’obiettivo di rendere il Codice immediatamente applicabile in tutte le sue parti, il legislatore ha scelto di predisporre un provvedimento di natura **auto-esecutiva**, in altre parole la disciplina attuativa del Codice (tradizionalmente demandata ad un regolamento o a specifici provvedimenti) è ora contenuta nei suoi 38 allegati.

La Struttura

Il D.Lgs. 36/2023 è composto da 229 articoli e 38 allegati ed è suddiviso in 5 libri.

Il primo aspetto innovativo riguarda la scelta di modificare la classica ripartizione dei codici precedenti inserendo in apertura un *Titolo* dedicato esclusivamente ai **principi di carattere generale**

che dovranno essere utilizzati per la corretta interpretazione delle disposizioni seguenti, tra i quali spicca quello di **conservazione dell'equilibrio contrattuale**.

Tra le novità di maggior rilievo si segnala la previsione dell'**obbligo** di introdurre specifiche **clausole di revisione prezzi** in tutti i contratti. Come richiesto dalla Federazione, la misura si applicherà ai contratti di ogni natura (lavori, forniture e servizi) aggiudicati tanto nell'ambito dei settori ordinari quanto nei settori speciali.

Modifiche anche con riguardo alle procedure di **affidamento sotto-soglia** dove vengono confermate, e dunque portate a regime, le misure derogatorie ed acceleratorie introdotte dai decreti semplificazioni (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021).

Il Codice conferma la preferenza verso il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, tuttavia, con riguardo agli affidamenti sotto-soglia, viene confermata la possibilità di ricorrere alternativamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del minor prezzo.

In materia di **Subappalto** vengono confermate in blocco le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021) volte al superamento delle contestazioni della Commissione europea. Sempre per rispondere alle richieste della Commissione viene eliminato il divieto di subappalto a cascata che, salvo specifiche limitazioni previste nel bando, potrà dunque essere utilizzato liberamente dagli operatori economici.

Un'altra novità di rilievo riguarda la scelta, da tempo richiesta da ANIE, di dedicare uno specifico libro per la disciplina degli affidamenti nei **Settori Speciali** che, si auspica, garantirà una maggiore organicità del quadro normativo assicurando la necessaria flessibilità agli operatori di settore.

La struttura del Codice – diviso come detto in 5 libri – rispecchia l'impostazione delle direttive del 2014 dedicate appunto alla disciplina degli appalti nei settori ordinari, nei settori speciali e delle concessioni.

Il Codice infatti è composto da un primo libro contenente disposizioni di carattere generale e dedica i successivi 3 libri (Libro 2, 3 e 4) alla disciplina degli appalti nei settori ordinari (Libro 2), nei settori speciali (Libro 3) ed alla disciplina del Partenariato Pubblico Privato e delle concessioni (Libro 4). L'ultimo libro (Libro 5) contiene infine le disposizioni in materia di contenzioso e di regime transitorio.

Nello specifico i 5 libri del Codice sono i seguenti:

- **Libro 1 – Dei Principi, della Digitalizzazione, della Programmazione e della Progettazione** – Nell'ambito del quale, oltre ai principi cui si è accennato in precedenza, vengono disciplinate tutte le attività che precedono la gara di appalto. Degna di particolare attenzione è la seconda parte del primo libro dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (disciplina che avrà efficacia dal 1° gennaio 2024): dalla rubrica si evince l'obiettivo del legislatore che, anche in ossequio a quanto previsto nel PNRR, è quello di digitalizzare l'intera commessa, dalla predisposizione della stessa sino alla sua esecuzione.
- **Libro 2 – Dell'Appalto** – Che disciplina le diverse fasi degli affidamenti (di lavori, forniture e servizi) nell'ambito dei settori ordinari, tanto con riguardo alle procedure sotto-soglia comunitaria che con riguardo alle procedure sopra-soglia.

- **Libro 3 – Dell’appalto nei settori Speciali** – Il Legislatore ha scelto di racchiudere la disciplina di settore speciale all’interno di uno specifico libro. Ciò – fermo restando il richiamo di alcune discipline di parte generale - restituisce autonomia ed organicità al settore.
- **Libro 4 – Del Partenariato Pubblico Privato e delle Concessioni** – Anche in considerazione della perdurante crisi economica il Legislatore dedica rinnovata e particolare attenzione all’istituto del Partenariato Pubblico Privato. Di rilievo – non solo sotto il profilo terminologico – l’introduzione della nozione generale di PPP quale operazione economica e non come “contratto”.
- **Libro 5 – Del contenzioso e dell’ANAC. Disposizioni finali e transitorie** – Oltre alle vie tradizionali per la gestione di eventuali contenziosi, il Codice introduce – in linea con quanto già in parte previsto dalla normativa emergenziale – l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo tecnico non solo per i lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea ma anche per i contratti di fornitura e servizi di importo superiore ad un milione di euro.

I principi generali

Prima di analizzare alcune delle principali novità del Codice (D.Lgs. 36/2023) è utile soffermarsi sulla, già accennata, innovativa previsione di una serie di principi di carattere generale che avranno una funzione interpretativa di tutte le disposizioni contenute nel Codice.

Nello specifico il nuovo Codice dedica gli articoli da 1 a 12 ai principi generali e, di questi, i primi tre (**Principio del risultato, Principio della fiducia e Principio dell’accesso al mercato**) sono quelli che il Legislatore individua espressamente come **chiave di lettura** dell’intero quadro normativo e, soprattutto, come strumento interpretativo nel caso di criticità in sede applicativa di specifiche disposizioni.

Accanto ai primi tre principi – individuati dallo stesso Legislatore come fondamentali – di sicura rilevanza sotto il profilo operativo è il principio contenuto all’articolo 9 **di conservazione dell’equilibrio contrattuale**.

È noto che il nuovo Codice prevede l’obbligo di introdurre specifiche clausole di revisione prezzi nei contratti, lo stesso provvedimento individua anche le modalità di funzionamento dei meccanismi revisionali. L’applicazione generalizzata del medesimo meccanismo di revisione in tutti i comparti ed ai contratti di ogni natura ha già suscitato forti perplessità tra i commentatori circa l’effettiva efficacia dello stesso.

È qui che viene in evidenza la **rilevante portata del principio di cui all’articolo 9** che – anche in caso di clausole di revisione prezzi non del tutto in grado di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico contrattuale – potrà essere invocato dalla parte svantaggiata ai fini della conservazione del sinallagma contrattuale.

La disposizione prevede infatti che *“se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”*.

Gli Affidamenti Sotto-soglia

Con l'obiettivo di rendere più celeri ed, in generale, semplificare le procedure di affidamento sotto-soglia il Legislatore ha portato a regime – facendole confluire nell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 – le misure straordinarie previste all'art. 1 del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020).

La scelta è stata oggetto di accese critiche e discussioni – aventi ad oggetto le possibili ricadute negative in tema di trasparenza – già nel periodo emergenziale nonostante in quel contesto la scelta del Legislatore poteva essere compresa in ragione dell'urgente necessità di semplificazione ed accelerazione delle procedure nell'ottica di garantire la ripresa degli investimenti.

Pur permanendo le perplessità e criticità di cui al periodo precedente, l'art. 50 del nuovo Codice porta a regime l'impostazione "semplificata" introdotta a seguito della crisi pandemica.

Segnatamente, le modalità di affidamento sotto-soglia sono le seguenti:

- Affidamento diretto per i **Lavori** di importo inferiore a 150 mila euro;
- Affidamento diretto per contratti di **Forniture e Servizi** di importo inferiore a 140 mila euro;
- Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'**affidamento di Lavori** di importo compreso tra 150 mila euro ed un milione di euro;
- Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per l'**affidamento di Lavori** di importo compreso tra un milione di euro e le soglie comunitarie;
- Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'**affidamento di Forniture e Servizi** di importo compreso tra 140 mila euro e le soglie comunitarie;

Stante la conferma dell'impostazione normativa, con riguardo ai criteri di aggiudicazione, le stazioni appaltanti potranno ricorrere alternativamente al criterio del minor prezzo o a quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa.

La facoltà di cui sopra sarà limitata solo al ricorrere delle ipotesi di obbligatorio ricorso al criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui si dirà in seguito.

I Settori Ordinari

Il Libro II, dedicato all'Appalto, disciplina tutte le fasi dell'affidamento (procedure, scelta del contraente, fase esecutiva) dei contratti di lavori, forniture e servizi aggiudicati nell'ambito dei settori ordinari.

Come accennato in apertura, in tema di criteri di aggiudicazione si conferma la preferenza del Legislatore per il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa.

In tema di partecipazione rileva la riformulazione della disciplina delle cause di esclusione dove si segnala l'introduzione di una misura *ad hoc* per l'individuazione del grave illecito professionale.

In tema di esecuzione, si confermano le recenti novità introdotte in materia di subappalto e viene previsto l'obbligo di revisione prezzi in tutti i contratti. Infine si segnala che, in tema di anticipazione del prezzo, accanto all'ipotesi obbligatoria, il nuovo Codice rende stabile la previsione della c.d. anticipazione facoltativa ovvero la possibilità di incrementare la percentuale del 20% fino al 30% così come previsto dal DI 34/2020.

Al fianco di entrambe le fattispecie è prevista la possibilità di "diluire" il pagamento dell'anticipazione, almeno per i contratti pluriennali, nelle diverse annualità in cui si struttura il cronoprogramma di spesa in modo da rendere maggiormente sostenibile l'esposizione finanziaria (si pensi a contratti pluriennali di rilevante importo) per le stazioni appaltanti.

Criteri di aggiudicazione

Il nuovo Codice conferma, all'art. 108, la preferenza per il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuato come criterio generale per tutti gli affidamenti.

L'articolo 108 individua poi una serie di fattispecie al ricorrere delle quali la stazione appaltante – tanto con riguardo ad affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie quanto con riguardo ad affidamenti di importo inferiore alle stesse – dovrà ricorrere necessariamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tali ipotesi sono le seguenti:

- I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- I contratti di **servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico** o che hanno un carattere innovativo;
- Gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- Gli affidamenti di appalto integrato;
- I contratti relativi ai lavori caratterizzati **da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

La disposizione prevede inoltre che, stante la preferenza per il criterio dell'OEPV, potrà essere utilizzato (anche nel caso di affidamenti sopra soglia comunitaria) il criterio del minor prezzo nel caso di contratti di Forniture e servizi *“con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera”*.

Nel disciplinare le modalità per individuare e strutturare il criterio di aggiudicazione la norma chiarisce preliminarmente che in caso di Offerta economicamente più vantaggiosa *“la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”*.

Il Codice del 2016, con l'obiettivo di garantire la valorizzazione dell'elemento qualitativo, chiariva che la componente relativa al prezzo non poteva avere un valore superiore al 30%.

Quest'ultima precisazione viene parzialmente ripresa dal nuovo testo che tuttavia la circoscrive a specifiche ipotesi:

- nel caso di approvvigionamento di beni e servizi informatici in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali il punteggio economico non potrà superare il limite del 10%;
- nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera il punteggio economico non potrà superare il limite del 30%.

Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 50 (relativo agli affidamenti sottosoglia) e 108 (in tema di criteri di aggiudicazione) scaturisce tale quadro regolatorio:

- **Affidamenti sotto-soglia comunitaria** – la stazione appaltante **può** scegliere alternativamente tra il criterio del minor prezzo e quello dell'OEPV. Salvo il rispetto delle ipotesi di obbligatorio ricorso al criterio dell'OEPV;
- **Affidamenti sopra-soglia comunitaria** – La stazione appaltante **dovrà** utilizzare sempre il criterio dell'OEPV, salvo le ipotesi di affidamento di forniture e servizi *“con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera”*. In questo ultimo caso l'utilizzo del criterio del minor prezzo è **consentito ma non obbligatorio**; dunque le stazioni appaltanti – anche in queste ipotesi – potranno comunque scegliere di utilizzare il criterio dell'OEPV.
- **Affidamenti di qualsiasi importo** – Nei casi di cui all'art. 108, co. 2, a prescindere dal valore della commessa la S.A. dovrà ricorrere al criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Appalto integrato

Il nuovo Codice reintroduce all'art. 44 la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere all'appalto integrato a discrezione della P.A., senza i divieti previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Il contratto potrà dunque avere ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

In presenza di appalto integrato, come già segnalato, l'offerta dovrà essere valutata esclusivamente con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La liberalizzazione dell'appalto integrato non riguarda, però, le opere di manutenzione ordinaria.

Cause d'esclusione e Illecito professionale

Per quanto concerne i motivi di esclusione, il nuovo Codice non modifica le fattispecie già previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ma, con l'obiettivo di garantire una maggior chiarezza in sede applicativa, suddivide le stesse in due distinte ipotesi:

- cause di esclusione automatica (art. 94);
- cause di esclusione non automatica (art. 95).

Il primo gruppo di fattispecie – **Cause di esclusione automatica** – comprende tutte quelle ipotesi cui consegue un'esclusione diretta senza necessità di alcuna valutazione da parte della stazione appaltante.

Nel secondo gruppo di fattispecie – **Cause di esclusione non automatica** – sono ricomprese tutte quelle ipotesi che, laddove integrate, non determineranno l'automatica esclusione dell'operatore economico ma saranno rimesse al vaglio della stazione appaltante che disporrà o meno l'esclusione dello stesso.

Tra le ipotesi di cui al secondo gruppo – oltre, *ex multis*, le violazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e degli obblighi in materia ambientale e sociale – rientra anche la figura del **grave illecito professionale**.

La disciplina di questa specifica fattispecie, che da sempre è foriera di notevole contenzioso, rappresenta probabilmente la novità più rilevante in materia.

L'articolo 98 infatti, con l'obiettivo di far chiarezza, disciplina **tassativamente le varie ipotesi costituenti il grave illecito professionale**.

Sul punto, per garantire un'applicazione omogenea della disciplina, il Legislatore individua (tipizzandole), non solo, le ipotesi da ritenere rilevanti, ma anche, le condizioni che dovranno ricorrere ai fini dell'esclusione (elementi da valutare, mezzi di prova da ritenere adeguati, gravità del fatto).

Revisione prezzi

Una delle novità di maggior rilievo è la previsione dell'obbligo (in luogo della facoltà prevista all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016) di inserimento di **clausole di revisione dei prezzi** in tutti i contratti di Lavori, Forniture e Servizi aggiudicati tanto nell'ambito dei settori ordinari quanto nell'ambito dei settori speciali.

Il Legislatore non si è limitato a prevedere l'obbligo di inserimento di specifiche clausole ma ne ha disciplinato anche il funzionamento chiarendo che le stesse opereranno nel caso in cui l'aumento dei costi dell'opera o della prestazione **superi il 5%** dell'importo complessivo previsto dal contratto e che **i prezzi verranno adeguati all'80% della variazione**.

La norma individua quale fonte per la rilevazione delle variazioni di prezzo i dati elaborati dall'ISTAT chiarendo che:

- nel caso di contratti di lavori si farà riferimento ad indici sintetici di costo di costruzione;
- nel caso di forniture e servizi si farà riferimento agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi ed agli indici delle retribuzioni orarie contrattuali.

Fermi restando gli indici ISTAT la norma prevede inoltre che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti potranno essere individuate eventuali ulteriori categorie di indici, tale apertura offerta dalla disposizione è particolarmente rilevante nell'ottica di rendere i meccanismi di revisione efficaci ed aderenti alle peculiarità dei diversi contratti, anche in relazione all'ambito nei quali gli stessi saranno aggiudicati (Settore ordinario, settore speciale).

Subappalto

In materia di subappalto il nuovo Codice, all'art. 119, recepisce e conferma le novità introdotte dal D.L. Semplificazioni (art. 49 DL. 77/2021) – dunque già in vigore da circa un anno – e prevede una rilevante novità in tema di subappalto a cascata.

Con riguardo alle conferme riportate nel provvedimento, il nuovo Codice supera il tradizionale limite percentuale al subappalto.

Il Codice del 2016, come noto, prevedeva infatti un limite al subappalto nella misura del 30% da calcolarsi sull'importo complessivo del contratto ed uno specifico limite (sempre del 30%) relativo alle SIOS, da calcolarsi sull'importo della singola categoria.

Tale limite, al fine di rispondere alle richieste dell'Unione europea, è stato oggetto di continue modifiche che ne hanno aumentato la portata: dal 30% si è infatti passati al 40%, fino ad arrivare al 50% per poi prevederne la completa eliminazione.

Tale ultimo approdo è stato recepito dal nuovo Codice che, come detto, **elimina tanto il limite generale del 30% quanto il limite del 30% riferito alle SIOS** e rimette alla stazione appaltante l'individuazione, nei documenti di gara, delle lavorazioni o prestazioni che dovranno essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario.

Si tratta dunque di un ribaltamento della tradizionale impostazione, non è più previsto un limite generalizzato ma, di fatto, **il ricorso al subappalto viene liberalizzato e viene consentita una limitazione solo laddove richiesta e motivata da parte della stazione appaltante.**

L'unico limite, oltre al divieto di cessione del contratto, che resta confermato (per quanto implicitamente) è quello relativo all'impossibilità di affidare a terzi la parte prevalente delle lavorazioni o prestazioni di categoria prevalente.

Dal punto di vista operativo, in forza della nuova impostazione:

- l'affidatario, in ogni caso, **dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni o prestazioni di categoria prevalente;**
- potranno essere concesse in subappalto tutte le lavorazioni o prestazioni per le quali la stazione appaltante non richieda l'esecuzione in proprio da parte dell'affidatario;
- Sarà **necessario costituire un RTI (obbligatorio)** nel caso in cui tra le prestazioni o lavorazioni da eseguire in proprio ve ne siano alcune per le quali l'affidatario non risulti qualificato.

Sempre in tema di conferme viene superato (e dunque abrogato definitivamente) l'obbligo di indicazione di una **terna di subappaltatori** (obbligo eliminato già nel dicembre 2021 con la Legge Europea 2019-2020).

Da ultimo, sempre facendo seguito alle richieste della Commissione europea, nel nuovo Codice è prevista l'eliminazione del divieto di "**subappalto a cascata**".

Il comma 17, dell'art. 119 prevede infatti – in linea con quanto previsto in relazione alle attività da eseguire in proprio da parte dell'aggiudicatario – che la Stazione Appaltante è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Dalla lettura della disposizione, pertanto, si riconosce a contrario la legittimità del subappalto a cascata, tranne nei casi specifici di limitazione da parte della Stazione Appaltante.

Come previsto per le ipotesi di divieto di subappalto la stazione appaltante potrà limitare il ricorso al subappalto a cascata ma motivando tale scelta nei documenti di gara.

I Settori Speciali

Il nuovo Codice, diversamente dal precedente, dedica un libro *ad hoc* (Libro III) alla disciplina degli appalti aggiudicati nei settori speciali. La scelta del legislatore non ha un valore esclusivamente formale, ma conferma il riconoscimento dell'autonomia e delle peculiarità degli appalti aggiudicati in questi settori.

Il primo aspetto rilevante – nell'ottica di una maggior certezza del diritto – riguarda la tecnica normativa utilizzata per l'individuazione della disciplina di parte generale applicabile di cui viene prevista un'applicazione senza la precisazione "*in quanto compatibile*" utilizzata nel Codice del 2016 che, dal punto di vista operativo, aveva generato notevoli incertezze.

Il Libro III, a conferma della scelta di disciplinare organicamente le regole del comparto, è suddiviso in 4 parti che individuano le diverse fasi dell'affidamento: Parte I – disposizioni generali; Parte II – Delle procedure di scelta del contraente; Parte III – Dei bandi, degli avvisi e degli inviti; Parte IV – Della selezione dei partecipanti e delle offerte.

Per la disciplina della fase esecutiva vengono invece richiamati gli articoli 113 (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto), 119 (Subappalto), 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) e 122 (Risoluzione) della parte generale, nonché l'articolo 60 che individua l'obbligo di introdurre clausole di revisione prezzi nei documenti di gara.

Al fine di dare una prima panoramica della disciplina di settore, le principali novità riguardano:

- **Revisione prezzi** – Come detto **l'art. 60** (che disciplina la revisione prezzi) è espressamente richiamato dall'articolo 141 e dunque **applicabile anche ai contratti aggiudicati in questi settori**. Il meccanismo è il medesimo già analizzato in precedenza nel paragrafo dedicato. Dal punto di vista operativo l'aspetto potenzialmente critico riguarda la scelta di ISTAT per l'individuazione degli indici da considerare ai fini della rilevazione dell'andamento dei prezzi. Il rischio, data la specificità delle attività, è quello di una non completa mappatura delle lavorazioni e prodotti interessati.
- **Affidamenti sotto-soglia** – Sul punto l'articolo 50 (che disciplina la materia) prevede una **deroga per i settori speciali** chiarendo che gli enti operanti in questi settori procedano agli affidamenti applicando la disciplina prevista nei loro **regolamenti**.
- **Criteri di aggiudicazione** – La disciplina è la stessa prevista per i settori ordinari, per cui con riguardo agli affidamenti sopra-soglia comunitaria il criterio generale sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa mentre potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo solo nelle ipotesi tassativamente previste all'articolo 108. Sulla base di quanto si è detto al punto precedente, è prevista anche nei settori speciali una maggiore libertà nella scelta del criterio da utilizzare nel caso di affidamenti sotto-soglia.
- **Sistemi di qualificazione** – Viene confermata la possibilità per gli enti operanti in questi settori di istituire e gestire propri sistemi di qualificazione.